

**REGOLAMENTO PER L'USO
DELLA FOGNATURA INDUSTRIALE
E DEI PRETRATTAMENTI**

INDICE

SEZIONE I NORME GENERALI

TITOLO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

TITOLO II
DENUNCE ED AUTORIZZAZIONI

TITOLO III
MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

TITOLO IV
NUOVI TRATTI DI FOGNATURA

SEZIONE II INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

TITOLO I
COMPETENZE

TITOLO II
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN GENERALE

TITOLO III
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CONCIARI IN PARTICOLARE

SEZIONE III

SCARICHI INDIRETTI CONFERITI AGLI IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE TRAMITE AUTOBOTTI

SEZIONE IV

NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE

SEZIONE V

ACCERTAMENTI E SANZIONI

SEZIONE VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

SEZIONE I NORME GENERALI

TITOLO I OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 -Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo della fognatura e degli impianti di pretrattamento gestiti dalla Società Medio Chiampo S.p.A. di seguito denominata Società, nonché degli scarichi di qualsiasi tipo in essi recapitanti.
2. Esso ha natura vincolante tanto per i Comuni consorziati che per gli utenti del servizio.
3. Disciplina:
 - a) i tipi e le modalità di scarico ammissibili;
 - b) i requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle reti di fognatura, dei sistemi automatici di controllo.
4. Definisce altresì:
 - a) i procedimenti amministrativi e tecnici e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - b) le norme relative all'allacciamento;
 - c) le facoltà e le modalità di ispezione e controllo sulle utenze da parte della Società in relazione ai limiti di accettabilità e quantitativi, ed alle altre prescrizioni contenute nella autorizzazione;
 - d) i procedimenti per la determinazione dei criteri di ammissibilità per impianti di pretrattamento degli scarichi e relative modalità di autorizzazione, installazione e funzionamento;
 - e) i criteri per la determinazione delle tariffe, delle spese di allacciamento e di istruttoria nonché delle relative modalità di esazione;
 - f) le sanzioni amministrative;
 - g) ogni altro aspetto attinente allo svolgimento del servizio e comunque alla applicazione delle normative comunitarie, statali e regionali;
5. In particolare mira ad assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature definita dalla regione individuando le procedure di determinazione dei limiti qualitativi di accettabilità e di quantità degli scarichi, in funzione dello stato degli impianti di fognatura e pretrattamento nonché del recapito finale della fognatura ;
6. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. A tal fine, si richiamano fra l'altro: la Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, n. 271/CEE, concernente il Trattamento delle acque reflue urbane; la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, con tutte le modificazioni successivamente introdotte; la legge 24 novembre 1981, n. 689 in tema di Sanzioni amministrative; la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante Disposizioni in materia di risorse idriche; il decreto legislativo nr. 152/99, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modificazioni ed integrazioni; il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni con legge 17 maggio 1995 n. 172, recante Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, la legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, il Dpcm 4 marzo 1996, recante Disposizioni in materia di risorse idriche; la Convenzione stipulata tra Autorità d'Ambito ed il Consorzio Servizi Pubblici Integrati Medio Chiampo il 25.05.2000 nr. 137.346; la legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, recante Norme per la tutela dell'ambiente, con tutte le modificazioni successivamente introdotte, la legge Regionale 27.03.1998 n. 5 recante Disposizioni in materia di risorse idriche e istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 962/89, con tutte le modificazioni successivamente introdotte; il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del

gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno – Chiampo (di seguito, “ gestore del collettore terminale di trasferimento “) .

7. La raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica, o ad altri impianti di trattamento, di rifiuti di qualsiasi genere sono disciplinati dal DI 5 febbraio 1997, n. 22 e sono estranei alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

1. acque meteoriche (o bianche): tutte le acque meteoriche, comprese quelle di dilavamento, e le acque provenienti da falde idriche sotterranee;
2. acque assimilabili alle meteoriche: le acque reflue provenienti dagli impianti di condizionamento di aria, di raffreddamento per scambio indiretto e simili e le acque reflue comunque aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle acque meteoriche ed alle acque provenienti da falde idriche sotterranee;
3. acque reflue domestiche: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.);
4. acque reflue assimilabili alle domestiche: acque reflue provenienti da stabilimenti commerciali o industriali che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella, stabilita in conformità al Piano Regionale di risanamento delle acque della Regione Veneto:

temperatura	=	30°C
PH	=	7,5 – 8,5
Solidi sospesi	=	500 mg/l
COD	=	900 mg/l
BOD	=	500 mg/l
N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	20 mg/l
Tensioattivi	=	10 mg/l
Olii e grassi	=	100 mg/l

(altri inquinanti qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, colonna 2 dell'allegato V del Dlgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni)

5. rete fognaria industriale: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue industriali gestito da Medio Chiampo spa, esteso nella rete evidenziata nella planimetria allegata che sarà tenuta aggiornata a cura degli uffici tecnici della Società;
6. rete fognaria separata: la rete fognaria costituita da due differenti condotte, una per il convogliamento delle sole acque meteoriche, l'altra per il convogliamento delle acque domestiche e/o provenienti da insediamenti produttivi;
7. utente produttivo non conciaro (categoria D): il soggetto che effettua scarichi relativi ad attività produttive commerciali o industriali diverse da quelle descritte nel successivo punto 8;
8. utente produttivo conciaro (categorie A, B, R): il soggetto che effettua scarichi relativi ad insediamenti produttivi dediti alle seguenti attività:
 - lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli (attività conciaria propriamente detta) (categoria B);
 - lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli (categoria A);
 - lavorazioni ed utilizzo, anche a scopo sperimentale, di prodotti ausiliari chimici per il ciclo della concia delle pelli (categoria R);
9. utente produttivo: il soggetto che effettua scarichi relativi ad insediamenti produttivi appartenenti all'una o all'altra delle categorie definite nei due punti precedenti;
10. impianti centralizzati di depurazione: le strutture tecniche gestite dalla Società che diano luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad esse convogliato dalla fognatura , ovvero da scarichi indiretti conferiti tramite autobotte;
11. impianto di pretrattamento: ogni struttura tecnica atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l'immissione nella fognatura o per il conferimento agli impianti centralizzati di depurazione.
12. scarichi di insediamenti produttivi: gli scarichi provenienti dagli insediamenti definiti al punto 13 ovvero dagli insediamenti definiti al punto 14 del presente articolo, anche se conferiti agli impianti centralizzati di depurazione tramite autobotti;

13. scarichi insediamenti produttivi non conciarì: gli scarichi provenienti da insediamenti dediti all'attività di cui al punto 7 del presente articolo e che vengono definiti come appartenenti alla categoria D. Si precisa che :
- a) un insediamento produttivo che, oltre a scarichi provenienti dal processo di lavorazione, provochi scarichi di tipo civile (da cucine, lavanderie, servizi igienici, mense, ecc.) immessi in fognatura con allacciamento separato da quello del processo, è assimilabile ai civili per la sola pertinenza di tipo civile;
 - b) nel caso in cui lo scarico civile sia unito - a monte della immissione nella fognatura o negli impianti centralizzati di depurazione - con uno o più scarichi del processo produttivo, l'intero scarico è soggetto alla normativa prevista per gli scarichi di insediamenti produttivi non conciarì
14. scarichi di insediamenti produttivi conciarì: gli scarichi provenienti da insediamenti dediti all'attività di cui al punto 8 del presente articolo. Gli scarichi produttivi conciarì si dividono nelle seguenti categorie:
- categoria B: insediamenti produttivi dediti a lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli (attività conciarie propriamente dette);
 - categoria A: insediamenti produttivi dediti alla lavorazione dei residui provenienti da attività conciarie;
 - categoria R: insediamenti produttivi dediti alla lavorazione ed all'utilizzo, anche a scopo sperimentale, di prodotti ausiliari chimici per il ciclo della concia delle pelli.
- Nelle ipotesi in cui, conformemente a quanto previsto dall'art. 35 del presente regolamento, lo scarico civile sia unito a monte della immissione nella fognatura o negli impianti centralizzati di depurazione - con uno o più scarichi del processo produttivo conciarì, l'intero scarico è soggetto alla normativa prevista per gli scarichi di insediamenti produttivi conciarì.
15. scarichi indiretti conferiti tramite autobotte: gli scarichi di cui ai punti, 13 e 14 effettuati con adduzione dei reflui agli impianti centralizzati di depurazione a mezzo di autobotti, nei casi e con le modalità previsti dal presente Regolamento.

Art. 3 – Competenze

1. La Società provvede, tramite i propri servizi tecnici ovvero appaltatori, alla costruzione e alla gestione e alla manutenzione della fognatura e degli impianti di depurazione.
2. La Società provvede a mantenere aggiornata ed a rendere pubblica la definizione territoriale e lo sviluppo della fognatura .
3. La Società altresì provvede:
 - alla determinazione del comprensorio da risanare;
 - allo studio, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per la raccolta e la depurazione delle acque di scarico, nonché ai potenziamenti, integrazioni, ed eventuali modifiche che potranno in futuro rendersi necessarie, secondo i programmi stabiliti dalla Società;
 - alla definizione e riscossione dei canoni di utenza;
 - al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi ;
 - al controllo del rispetto dei limiti degli scarichi delle pubbliche fognature definiti dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e dal Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
 - all'irrogazione di sanzioni nei confronti degli eventuali trasgressori;
4. Per tutti i procedimenti amministrativi di competenza della Società e disciplinati o richiamati dal presente Regolamento, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuata, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Direttore della Società.

Art. 4 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni consorziati si impegnano ad osservare le norme del presente Regolamento.
2. Inoltre debbono:
 - collaborare con la Società per qualsiasi necessità inerente allo svolgimento del servizio, mettendo a disposizione della Società stessa tutti i dati in loro possesso attinenti agli insediamenti produttivi e produttivi conciarì, alle attività produttive, alle opere di fognatura, agli scarichi liquidi;
 - assumere il parere obbligatorio e vincolante della Società sulla tipologia e sulle modalità realizzative delle nuove opere di urbanizzazione, per quanto attiene all'immissione degli scarichi nella fognatura della Società;

- assumere il parere obbligatorio e vincolante della Società nell'ambito del procedimento di rilascio di concessioni edilizie, o comunque per ogni intervento che comporti aggravio del carico urbanistico e/o l'emissione di nuova certificazione di agibilità/abitabilità, per gli aspetti progettuali attinenti all'immissione degli scarichi nella fognatura, e, qualora l'ambito di intervento non sia servito dalla fognatura, per gli aspetti progettuali attinenti allo smaltimento delle acque;

Art. 5 - Obblighi degli utenti

1. Tutte le utenze produttive e tutte le utenze produttive conciarie dovranno immettere le proprie acque nella fognatura della Società;
3. In casi eccezionali, e subordinatamente alla verifica della compatibilità degli scarichi con la potenzialità della fognatura e degli impianti di pretrattamento, potrà essere disposto l'allacciamento di utenze civili alla fognatura industriale e di utenze produttive alla fognatura civile;
4. E' comunque vietata l'immissione nella fognatura di:
 - scarichi di lavorazione delle industrie del marmo o assimilabili, fermo l'obbligo di allacciamento sancito al co. 1 del presente articolo;
 - acque meteoriche, salvo esplicito consenso del Presidente della Società;
 - scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti, oltre a sostanze solide, sostanze infiammabili ed esplosive, sostanze radioattive, sostanze che possano danneggiare le condutture o gli impianti;
5. Farsi carico delle sanzioni ed al rispetto dei provvedimenti della Società;
6. Rispetto, per gli scarichi, dei limiti in fognatura.

TITOLO II DENUNCE ED AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Rilevazione dei consumi idrici autonomi.

1. Nella domanda di autorizzazione allo scarico tutti gli utenti debbono specificare la fonte o le fonti di approvvigionamento di acqua della quale o delle quali si servono; in particolare devono indicare se ed eventualmente in quale percentuale si approvvigionano di acqua proveniente da fonti diverse dal pubblico acquedotto.
2. Gli utenti titolari di scarichi diversi da quelli di insediamenti civili abitativi sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dalla Società. Tali strumenti vengono sigillati a cura della Società, la quale può in qualsiasi momento accedere all'installazione per verificarne il funzionamento e rilevare i dati raccolti. L'installazione può essere interna o esterna all'insediamento, e - per decisione della Società - può essere da esso autonoma quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico dell'utente.
3. Tutti gli utenti produttivi, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, debbono dichiarare alla Società tutti gli usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura industriale. La Società ha facoltà di approvare un modello uniforme per tale dichiarazione e per la denuncia di cui all'ultimo comma del presente articolo, e di verificare in ogni momento le dichiarazioni e le denunce degli utenti.
4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne preventiva comunicazione scritta alla Società.
5. La denuncia annuale relativa all'approvvigionamento idrico autonomo di cui all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'art. 8 della legge della regione Veneto 11 aprile 80 n. 26 ed alle circolari della Giunta regionale del Veneto 10 giugno 1981 n. 45 e 19 gennaio 82 n. 3 deve essere trasmessa alla Società entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura o negli impianti centralizzati di depurazione deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente della Società su richiesta degli interessati.
2. L'autorizzazione allo scarico ha validità per quattro anni dalla data del rilascio. Il rinnovo deve, essere richiesto un anno prima della scadenza. Contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è rinnovato il permesso di allacciamento. Medio Chiampo rinnoverà le autorizzazioni esistenti mantenendo inalterata l'attuale capacità di scarico di ciascun utilizzatore.
3. La domanda di autorizzazione è presentata alla Società redatta su modelli dal medesimo predisposti e deve contenere tutti gli elementi ed informazioni ivi indicate, quelle di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 nr. 152 e quelle ulteriori previste nel presente regolamento.
4. L'utente, unitamente alla domanda di autorizzazione, deve allegare l'indicazione dell'immobile ove è insediato nonché il titolo e/o il contratto in forza del quale ha la disponibilità dell'immobile evidenziato nella domanda stessa.
5. Medio Chiampo, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge una istruttoria sulle domande di autorizzazione.
6. L'istruttoria deve concludersi - con un provvedimento esplicito - entro i termini indicati, per i vari tipi di scarico, negli articoli 30 e 38 del presente Regolamento.
7. Medio Chiampo può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine prefissato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.
8. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, la Società, con provvedimento motivato, può modificarne il contenuto con l'inserimento di obblighi aggiuntivi, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi della rete fognaria definita dal Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 nr. 152 e successive modifiche ed integrazione e dalla Regione.
9. L'autorizzazione si intende rilasciata in capo all'utente.

Art. 8 Variazioni.

1. Ogni variazione dei dati comunicati alla Società con la domanda di autorizzazione deve essere immediatamente segnalata.
2. In caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa, del presente Regolamento o di altre prescrizioni comunque impartite dalla Società, ed in particolare quando si verifichi l'inosservanza dei limiti di accettabilità o quantitativi ovvero delle prescrizioni - anche se di carattere generale e riguardanti tutti gli scarichi o alcune categorie di essi - eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, essa potrà essere dichiarata decaduta tenuto conto della gravità dell'infrazione, fatte salve le sanzioni amministrative o penali eventualmente applicabili ai sensi delle leggi vigenti e del presente Regolamento.
3. L'utente nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione ha diritto, una volta eliminate le irregolarità riscontrate, ad ottenere il rilascio di nuova autorizzazione con priorità rispetto ad eventuali richieste formulate da terzi non utenti della Società nonché rispetto a richieste di ampliamento dei quantitativi autorizzati provenienti da utenti di Medio Chiampo, ove la relativa domanda sia presentata nel termine di mesi sei dalla data del provvedimento di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza viene comunicato a cura della Società, agli interessati, in una delle forme previste dall'art. 8 della legge medesima. Resta ferma la facoltà della Società di adottare, anche prima della predetta comunicazione, i necessari provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, per gli scarichi di insediamenti produttivi, la chiusura o la sospensione dei medesimi ovvero altre prescrizioni di qualsiasi natura, ai sensi dell'art. 35, comma ottavo, del presente Regolamento.

Art. 9 – Sospensione, autorizzazioni temporanee e rinunce.

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico di insediamenti produttivi possono comunicare alla Società la sospensione - per un periodo determinato non superiore a due anni – dell'effettuazione dello scarico autorizzato, ovvero una quota percentuale di esso che deve venire indicata nella comunicazione.
2. Nel caso di sospensione parziale, i limiti qualitativi di accettabilità espressi in concentrazione rimangono validi, mentre, per i parametri rispetto ai quali sono previsti anche limiti assoluti o quantitativi, la quantità assentita si riduce della stessa percentuale indicata nella comunicazione di rinuncia.
3. Durante il periodo di sospensione totale o parziale, Medio Chiampo può autorizzare in via provvisoria nuovi scarichi, ovvero può autorizzare l'ampliamento dei quantitativi ammessi per altre autorizzazioni già esistenti, garantendo comunque che venga assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dal decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione.
4. Al termine del periodo di sospensione, le autorizzazioni provvisorie nel frattempo rilasciate vengono meno di diritto, salvo che l'originario titolare abbia comunicato alla Società di voler cessare definitivamente l'attività, nel qual caso, all'atto della ricezione della comunicazione di cessazione, l'originaria autorizzazione si estingue, e si consolidano, assumendo natura definitiva, le autorizzazioni provvisorie.
5. In caso di dichiarazione di rinuncia allo scarico non preceduta da sospensione, l'autorizzazione si estinguerà all'atto della ricezione della comunicazione di cessazione, e la Società potrà autorizzare nuovi scarichi, ovvero può autorizzare l'ampliamento dei quantitativi ammessi per altre autorizzazioni già esistenti, garantendo comunque che venga assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dal Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione. Si applica l'art. 35, primo comma, del presente Regolamento.
6. Il rilascio di nuove autorizzazioni, provvisorie o definitive, relative ai quantitativi resisi disponibili in caso di sospensione o rinuncia ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente regolamento, seguirà le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10 – Nuove domande da parte di insediamenti produttivi non titolari di autorizzazione alla data di entrata in vigore del Regolamento.

1. Possono essere autorizzati:
 - a) Nuovi scarichi di insediamenti produttivi che non siano utenti di Medio Chiampo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) Ampliamenti dei quantitativi di reflui conferibili da insediamenti produttivi, che siano utenti della Società alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere concesse solo nei limiti in cui- tenuto conto della quantità e qualità dei reflui conferiti agli impianti centralizzati di depurazione da parte dei titolari di autorizzazioni in atto- sia possibile, alla luce delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dal Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione.
3. Nella scelta dei nuovi insediamenti da autorizzare, si tiene conto delle loro caratteristiche, quali risultano dalla domanda stessa e dall'istruttoria svolta dalla Società.
4. La disponibilità dell'impianto sarà suddivisa pariteticamente tra nuove autorizzazioni ed ampliamenti di quelle già autorizzate.

TITOLO III MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

Art. 11 - Allacciamento.

1. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito dalla fognatura industriale si allacciano alla stessa dopo il rilascio della autorizzazione allo scarico.

Art. 12 - Proprietà delle opere di fognatura.

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento nonché gli strumenti automatici di controllo di cui all'art. 2 ed ogni altra apparecchiatura imposta dalla Società per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti.

Art. 13 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

1. Medio Chiampo provvede a propria cura e spese ed in conformità alle convenzioni sottoscritte con i Comuni consorziati alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli utenti assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà; la spesa relativa all'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, preventivamente quantificata, rimane a carico dell'utente e viene notificata a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità di pagamento.

Art. 14 - Passaggio attraverso proprietà private.

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla fognatura di un'utenza non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, la Società procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

Art. 15 - Modalità tecniche di allacciamento.

1. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla fognatura bianca e, limitatamente agli insediamenti produttivi conciarci, è munito di pozzetto di ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.
2. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e bianche ed assimilabili, ad eccezione di quelli destinati ad insediamenti produttivi conciarci per i quali vige la prescrizione di cui all'art 35 del Regolamento.
3. Nel caso si tratti di fognatura separata, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti.

Art. 16 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 17 - Fognature delle strade e delle piazze private.

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla fognatura .
2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura , rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.
3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere, ai fini della prescritta autorizzazione, anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 18 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.

1. Gli impianti di pretrattamento comprensivi di tutte le apparecchiature e manufatti sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni a carico dell'utente.
2. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, ad esclusione delle apparecchiature di cui al primo comma del presente articolo, sono a carico degli utenti della Società, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale.
3. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso, difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
4. E' facoltà di Medio Chiampo imporre agli utenti l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7%.

Art. 19 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili.

1. Una volta operato l'allacciamento alla fognatura, dotata di impianto centralizzato di depurazione, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione,.
2. Tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dal flusso del refluo e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
3. L'allacciamento alla fognatura deve venire contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
4. Medio Chiampo, in funzione degli stati di realizzazione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 20 - Immissioni vietate.

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possano configurarsi come rifiuti solidi, anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto, o che comunque possano danneggiare le condotte e gli impianti della fognatura.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti.

Art. 21 - Scarico di acque meteoriche e assimilate

1. Le acque meteoriche provenienti da superfici private, nonché le acque provenienti da scarichi di impianti di condizionamento di aria, di raffreddamento per scambio indiretto e simili, devono essere smaltite di norma mediante apposita rete o mediante adeguati impianti di dispersione nel rispetto della normativa vigente.
2. Solo per specifiche tipologie di utenti o in casi di comprovata impossibilità di tali tipi di smaltimento, Medio Chiampo può concedere od imporre lo scarico nella fognatura; in tal caso la confluenza di tali acque con quelle nere dovrà avvenire in apposito manufatto a valle di un pozzetto di ispezione. Ciò fatto salvo quanto previsto nell'articolo 35 del presente Regolamento con riferimento agli scarichi di insediamenti produttivi conciarati.
3. Secondo le modalità prescritte dalla Società, l'utente deve denunciare annualmente il volume delle acque assimilabili alle bianche versato e pagare la tariffa conseguente, secondo quanto prescritto per gli scarichi civili nonché consentire, sopportandone le relative spese, i controlli ed accertamenti (prelievi, analisi, ecc.) che Medio Chiampo ritenesse di dover eseguire.
4. La Società può imporre, con provvedimento motivato, la installazione, sulle condotte di scarico delle acque bianche ed assimilabili alle bianche, di idonei strumenti automatici di controllo, con spese a carico dell'utente. Tali strumenti possono essere interni o esterni all'insediamento, e - per decisione della Società - possono essere autonomi dall'insediamento quanto ad alimentazione e funzionamento fermo restando l'onere di spesa a carico dell'utente.
5. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Società il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura e di controllo.

Art. 22 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, semilavorati e rifiuti che possano essere causa di inquinamento, anche in caso di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, la Società può autorizzare l'immissione di queste nella fognatura nera, imponendo specifiche prescrizioni. Questo obbligo di immissione è comunque vigente per gli insediamenti produttivi conciarati nei termini di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

TITOLO IV NUOVI TRATTI DI FOGNATURA

Art. 23 - Allacciamento utenze non abitative

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di fognatura, la Società notifica ai possibili utenti titolari di scarichi da insediamenti produttivi, come definiti al punto 14 dell'art. 2 del presente Regolamento il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla fognatura.
2. Tali elaborati sono presentati, ed approvati da Medio Chiampo, con le modalità indicate negli artt. 24 e 25 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 24 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla fognatura

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento di nuovi fabbricati alla fognatura sono presentati alla Società contestualmente alla richiesta del parere di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
2. Gli elaborati, predisposti in n. 2 copie, consistono in:
 - a) estratto catastale;
 - b) progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200 con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura, dei pozzetti di ispezione, degli eventuali impianti di pretrattamento e dei manufatti speciali;
 - c) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;
 - fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
3. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario.
4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
5. Medio Chiampo approva gli elaborati di progetto entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
6. Il Comune, acquisito il parere della Società, può procedere al rilascio della concessione edilizia.

Art. 25 - Domanda di autorizzazione allo scarico. Istruttoria di Medio Chiampo.

1. Medio Chiampo, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni degli elaborati approvati devono essere preventivamente approvate dalla Società su richiesta scritta, con decisione da adottarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Il proprietario è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società dell'avvenuta ultimazione delle opere, e, per i tratti della rete fognaria di competenza dello stesso, a richiederli il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
4. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 45 della legge n. 152/99, e quelli ulteriori di cui al modello ed ai suoi allegati approvati con provvedimento del Presidente della Società.
5. Medio Chiampo, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge una istruttoria sulle domande di autorizzazione.
6. Medio Chiampo può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.

SEZIONE II

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

TITOLO I

COMPETENZE

Art. 26 - Autorizzazioni rilasciate dalla Società

1. Il Presidente della Società è competente per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi di insediamenti produttivi, conciarci e non conciarci, anche effettuati nei tratti della rete fognaria ancora gestiti dai Comuni consorziati, e ciò al fine di assicurare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 convertito con legge 17 maggio 1995, n. 172, il rispetto dei limiti degli scarichi delle pubbliche fognature definiti dal decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 nr. 152 e successive modifiche e integrazioni e dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione.

TITOLO II

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN GENERALE

Art. 27 - Oggetto

1. Il presente titolo attiene agli scarichi di insediamenti produttivi come definiti all'art. 2, comma 1, punto 13 del presente Regolamento.
2. Restano salve le specifiche disposizioni dettate dal Regolamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi conciarci come definiti all'art. 2, comma 1, punti 14.

Art. 28 - Condizioni di ammissibilità

1. I limiti di accettabilità e quantitativi e le altre prescrizioni riguardanti gli scarichi di insediamenti produttivi vengono fissati e, quando necessario, modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione ed al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione e comunque in modo da assicurare che, anche con riferimento a parametri non previsti dalla predetta disciplina, le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi siano compatibili con la funzionalità della fognatura e degli impianti centralizzati di depurazione. (Allegato 1).
2. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi non conciarci sono ammesse nella fognatura o negli impianti centralizzati di depurazione a condizione che rispettino i limiti di accettabilità e quantitativi previsti, per gli insediamenti produttivi della categoria D, dal provvedimento di cui al comma che precede.
3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura immesse esclusivamente a tale scopo.
4. Eventuali deroghe ai limiti di accettabilità previsti possono essere concesse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società per determinate categorie di scarichi di insediamenti produttivi.
5. La facoltà di cui al comma precedente viene esercitata dalla Società sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dal Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione.
6. Possono in tal caso essere imposti sistemi di monitoraggio in continuo o richieste analisi periodiche degli effluenti.
7. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi civili debbono di norma essere convogliate con collettori distinti.
8. In caso di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dal Decreto Legislativo dell'11 maggio

1999 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione, il Presidente della Società può imporre -per un periodo determinato non superiore a giorni 30 ma comunque rinnovabile - la chiusura o la sospensione degli scarichi di insediamenti produttivi di cui al presente Titolo, il rispetto di limiti di accettabilità o quantitativi diversi da quelli previsti, o altre prescrizioni di qualsiasi natura.

Art. 29 - Domanda di autorizzazione allo scarico. Istruttoria della Società

1. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 46 del Decreto Legislativo nr. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazione, dalla Regione, dal presente Regolamento e quelli ulteriori di cui allo specifico modello ed ai suoi allegati approvati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di Medio Chiampo.
2. Medio Chiampo, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge una istruttoria sulle domande di autorizzazione.
3. Medio Chiampo può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.
4. La domanda presentata dall'utente deve essere corredata da idonea garanzia prestata dal proprietario dell'immobile ove è insediato per la sua responsabilità solidale con l'utente per gli eventuali danni cagionati tra cui i mancati pagamenti alla Società, nell'espletamento dell'attività, alla rete gestita dalla Società e/o agli impianti di proprietà di Medio Chiampo.
5. L'utente deve comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione. In caso di mancata segnalazione, o di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione in proposito eventualmente richiesta dalla Società entro il termine indicato nella richiesta stessa, vale quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento. Per la dichiarazione, da parte del Presidente della Società, della avvenuta decadenza dell'autorizzazione, e per il provvedimento di revoca, si applica l'ultimo comma dell'art. 8 del presente Regolamento.
6. L'utente è tenuto a segnalare immediatamente alla Società eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi. Per l'eventuale richiesta, da parte di Medio Chiampo, di chiarimenti o di ulteriore documentazione, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della categoria nella quale l'utente è inserito secondo le definizioni e le suddivisioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, l'utente deve richiedere alla Società, con anticipo di almeno quattro mesi, una nuova autorizzazione allo scarico.
7. L'autorizzazione viene meno in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione a procedura fallimentare.
8. In ipotesi in cui l'utente dovesse perdere la disponibilità dell'immobile ove è insediato per qualunque ragione, dovrà darne immediata comunicazione alla Società che dichiara decaduta l'autorizzazione.
9. Qualora l'attività produttiva sia esercitata da un soggetto titolare di un diritto di godimento, l'autorizzazione viene rilasciata e/o rinnovata in favore del concedente, il quale dovrà richiedere alla Società, che provvederà immediatamente, il temporaneo trasferimento al titolare del diritto di godimento sino alla scadenza del godimento medesimo. Alla cessazione del diritto di godimento, l'autorizzazione ritornerà a tutti gli effetti al concedente.
10. In caso di ampliamento della capacità di trattamento da parte della Società, ciascuno dei titolari di autorizzazioni allo scarico già esistenti avrà la possibilità di richiedere un incremento proporzionale alla capacità posseduta, previo adeguamento dell'allacciamento ove necessari. In mancanza, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 30 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico e sua validità

1. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico, o di diniego della stessa, viene rilasciato da Medio Chiampo entro 90 giorni dalla domanda ovvero dalla scadenza del termine concesso per inviare chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
2. Il possesso della autorizzazione allo scarico è condizione per il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità. Lo scarico può essere attivato solo dopo l'ottenimento del predetto certificato.

Art. 31- Caratteristiche tecniche delle reti interne e dei manufatti di allacciamento.

1. Le reti interne delle acque nere provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili e quelle degli scarichi provenienti da attività produttiva, devono essere di regola separate fra di loro.
2. In caso di confluenze, che devono essere espressamente autorizzate in deroga alla norma generale, ogni scarico deve essere dotato, a monte delle stesse, di apposito pozzetto di ispezione.
3. I condotti e i manufatti per le acque nere derivanti da attività produttive devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
4. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
5. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
6. Sono vietate le canne in terracotta ordinaria e di tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45° .
8. Nessun condotto può immettersi in un altro avente diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire attraverso idonei elementi speciali.
9. Per i manufatti si rimanda a quanto previsto dall'art. 32.

Art. 32 - Impianti di pretrattamento

Le utenze industriali prima di immettere i propri scarichi in pubblica fognatura dovranno praticare i ti pretrattamenti ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di gestione degli stessi. L'utente rimane unico responsabile dell'impianto e provvede, a sua cura e spese, alla gestione di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto della normativa vigente

Si definiscono pretrattamenti tutte le apparecchiature installate presso le singole ditte (fatto salvo utenze particolari) e tali impianti saranno costituiti come appresso riportato:

Linea bagni calcinaio (per i soli scarichi di insediamenti produttivi conciari come definiti dall'art. 2 comma 14):

i liquami provenienti dalla depilazione delle pelli dovranno essere separati e addotti con apposita linea ad una vasca di stoccaggio, o silos, con capacità che verrà stabilita per ogni singola utenza all'atto del rinnovo dell'autorizzazione. La vasca o silos verrà equipaggiata con un impianto di ossidazione solfuri costituito da una pompa per il ricircolo reflui ed un serbatoio stoccaggio ossigeno liquido, o con impianti similari preventivamente approvati dalla Società.

Il trattamento di ossidazione sarà completato nelle otto ore ed i liquami saranno quindi convogliati alla vasca di omogeneizzazione ed equalizzazione.

Inoltre, vista l'intervenuta approvazione del piano da parte dell'Amministrazione Provinciale, ex art. 6 del Piano Regionale di tutela e risanamento dell'Atmosfera giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e vista la sperimentazione effettuata in alcune aziende, **è ammessa** l'ossidazione chimica dei solfuri direttamente in vasca di omogeneizzazione a mezzo ossigeno liquido attraverso l'installazione di un'apposito impianto denominato "*bicono saturatore*". I liquami provenienti dalla calcinazione delle pelli dovranno comunque essere recuperati e stoccati in un silos dal quale verranno convogliati alla vasca di omogeneizzazione in modo costante ed in un tempo non inferiore alle 12 ore. Tali impianti dovranno essere autorizzati dal C.d.A.

Linea liquami: gli scarichi provenienti da tutte le altre fasi di lavorazione dovranno essere convogliati all'impianto di pre-trattamento che sarà costituito da:

1. *Griglia*; sarà una griglia grossolana di tipo a pettine o a tamburo con passaggio libero massimo di 5 mm.
2. *Vasca*; dovrà essere una struttura in c.s.a. di tipo ovale o rettangolare con un volume utile pari al doppio del volume giornaliero di concessione .
3. *Agitazione*; dovrà essere effettuata con elettropompe sommerse tipo mixer o impianti di preareazione tipo flow-get.
4. *Preareazione*; per la preareazione, che potrà comprendere l'agitazione, si dovranno utilizzare elettropompe sommerse tipo flow-get. Sono ammessi impianti di insufflazione dell'aria a mezzo compressori, volumetrici o centrifughi, con tappeto di diffusione a microbolle sul fondo vasca; in tal caso sono acconsentiti impianti di distribuzione con fori sull'ordine dei micron. E' fatto assoluto divieto per l'uso di impianti di insufflazione a bolle grossolane ottenute con la sola riduzione di sezione della tubazione di convogliamento dell'aria.
5. *Ossidazione dei solfuri*; per l'ossidazione chimica dei solfuri, che potrà essere effettuata direttamente nella vasca di omogeneizzazione e potrà comprendere l'agitazione, si dovrà installare una elettropompa centrifuga esterna alla vasca ed un impianto di dissoluzione dell'ossigeno liquido denominato "bicono saturatore". I reflui verranno prelevati dalla vasca di omogeneizzazione e sollevati al miscelatore tipo "venturi" dove viene immesso l'ossigeno puro allo stato gassoso. Il refluo, saturo di ossigeno, viene immesso nuovamente nella vasca mediante eiettore costituito da un sistema ugello/diffusore. Il volume dei reflui riciccolati sarà calcolato in funzione del carico di ogni singolo impianto di pre trattamento.
6. *Sollevamento*; sarà effettuato con due elettropompe sommerse, una di riserva all'altra, o con elettropompe di tipo monovite che solleveranno i reflui omogeneizzati entro i silos di decantazione primaria.
7. *Decantazione primaria*; sarà ottenuta con decantatori statici che raccoglieranno i solidi sedimentabili sul fondo ed i reflui chiarificati, sfiorando dall'alto, verranno convogliati a gravità nella pubblica fognatura. Il numero di decantatori sarà determinato dalla loro capacità di trattamento che comunque non potrà, nel complesso, essere inferiore alla portata oraria massima di scarico concessa all'azienda.
8. *Quadro elettrico*; le apparecchiature elettromeccaniche dell' impianto di pretrattamento saranno gestite da un quadro elettrico centralizzato che sarà realizzato in acciaio inox ed installato in un apposito locale adiacente all'impianto stesso. L'armadio dovrà contenere le apparecchiature di comando protezione e segnalazione delle utenze collegate oltre alla predisposizione al te che ne permetterà il funzionamento secondo quanto verrà stabilito dall'Art. Gestione impianto di pretrattamento. Le apparecchiature elettriche, che comprenderanno una centralina per il monitoraggio in continuo degli impianti e la trasmissione dei dati alla centrale, dovranno essere inserite in un locale chiuso di adeguate dimensioni.

Quanto non previsto dal presente articolo, in materia di impianti di pretrattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società che si riserva la facoltà insindacabile di valutazione ed approvazione.

Art. 33 – Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

Dovranno essere installate presso ciascuna utenza le seguenti apparecchiature:

1. *Telecontrollo*; nel locale del quadro elettrico sarà installata una centralina di rilevamento e trasmissione dati che sarà sigillata dalla Società e non potrà in alcun caso essere oggetto di intervento del personale della Ditta.
2. *Misura di volume*; per la misurazione del volume di reflui scaricati dovrà essere installato, in prossimità della confluenza degli scarichi alla pubblica fognatura, un misuratore magnetico di portata. Tale

apparecchio, composto di tubo di misura e convertitore, visualizzerà la portata istantanea in mc/h e registrerà il volume giornaliero e totale scaricato.

3. *Campionamento reflui*; a valle del misuratore di portata verrà installata una centralina per il prelievo in automatico di campioni di reflui da analizzare. Sarà composta da cassetta in acciaio inox, alimentata con una tubazione derivata dalla tubazione di scarico. Una valvola, sempre a valle del misuratore, acconsentirà all'effettuazione di campionamenti istantanei.

La Società, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è autorizzata a disporre tutte le ispezioni che esso ritenga necessarie, all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo agli scarichi e per la verifica della rete fognaria interna ed esterna. Le funzioni di vigilanza e controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal personale di Medio Chiampo che si avvarrà delle strutture dello stesso per la verifica di qualità degli scarichi e del telecontrollo dei pretrattamenti.

Il personale della Società potrà accedere, senza alcun preavviso, in qualsiasi momento 24h su 24 e dovrà poter raggiungere gli impianti di pre-trattamento senza attesa alcuna. A tal fine la Azienda predisporrà quanto necessario per rendere gli impianti, di cui al precedente comma, accessibili immediatamente; le forme ed i modi saranno opportunamente convenuti in fase di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

- 1) *Campionamento ed analisi reflui*: i reflui pretrattati e confluenti allo scarico verranno sottoposti, previo campionamento istantaneo, alla determinazione analitica per quantificarne il grado di inquinamento. Le analisi verranno effettuate presso il laboratorio di Medio Chiampo ed i valori riscontrati applicati alla formula tariffaria ed al rispetto dei limiti allo scarico. La Società, laddove sia ritenuto necessario allo scopo di caratterizzare i liquami, provvederà con proprio personale ad effettuare campionamenti in vasca di omogeneizzazione, nei silos o vasche per il trattamento dei bagni di calcinaio o qualsiasi vasca di stoccaggio liquami presente in azienda. E' facoltà della Società predisporre ed effettuare qualsivoglia campionamento oltre che determinarne la frequenza ed i parametri da analizzare.
- 2) *Analisi emissioni gassose*: Medio Chiampo con proprio personale provvederà ad effettuare controlli sulle emissioni dalle vasche di egualizzazione con particolare riferimento all' idrogeno solforato;

TITOLO III INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CONCIARI IN PARTICOLARE

Art. 34 - Oggetto

1. Il presente titolo attiene agli scarichi di insediamenti produttivi, come definiti all'art. 2, comma 1, punto 14 del presente Regolamento.
2. Per tali scarichi valgono comunque le disposizioni del precedente Titolo II in quanto compatibili con quelle del presente Titolo.

Art. 35 - Condizioni di ammissibilità

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi conciari sono ammessi nella fognatura o negli impianti centralizzati di depurazione a condizione che rispettino i limiti di accettabilità e quantitativi fissati per gli insediamenti produttivi delle categorie A, B ed R con il provvedimento di cui all'art. 26, primo comma, e che, anche con riferimento a parametri non previsti da tale provvedimento, siano comunque tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dal Decreto Legislativo nr. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione.
2. Le acque nere provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi, civili, così come le acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali o altre zone scoperte nelle quali siano movimentati o stoccati anche temporaneamente materie prime o rifiuti, debbono essere convogliate obbligatoriamente all'unico scarico autorizzato nella fognatura, a monte dei pozzetti finali di prelievo e degli strumenti automatici di controllo. La linea di fognatura recapitante gli scarichi

produttivi e quella recapitante gli scarichi civili dovranno comunque essere munite ciascuna di autonomo pozzetto di ispezione, immediatamente a monte della loro confluenza. Medio Chiampo, con provvedimento motivato, si riserva di autorizzare quanto al comma 2° in fognatura civile.

Art. 36 - Gestione impianti di pre-trattamento.

1. L'azienda dovrà condurre l'impianto con proprio personale specializzato che dovrà verificare puntualmente il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche segnalando immediatamente eventuali anomalie. Gli impianti dovranno essere attivi 24h su 24 e sempre perfettamente efficienti. In caso di guasti, se non già rilevati da Medio Chiampo con telecontrollo, ha l'obbligo di comunicarli allo stesso che provvederà con proprio personale, ovvero con terzi appositamente incaricati, ad effettuare l'intervento di verifica e riattivazione dell'impianto. E' fatto divieto all'utente di intervenire sulle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche con proprio personale se non in caso di grave necessità provvedendo a darne immediata comunicazione alla Società. E' fatto divieto all'utente di effettuare sui reflui confluenti all'impianto qualsiasi trattamento chimico fisico, meccanico o quant'altro non previsto dal presente regolamento con particolare divieto all'uso di prodotti per la coagulazione e chiari-flocculazione.
- 1) Ciclo produttivo: all'atto della richiesta di autorizzazione, o del rinnovo della stessa, l'azienda dovrà indicare il ciclo di produzione e le relative lavorazioni. Sarà facoltà della Società dettare i criteri per la disciplina dei cicli produttivi industriali, anche limitatamente a singoli settori produttivi, allo scopo di favorire il convogliamento ed il trattamento dei liquami scaricati.
- 2) Trattamento calcinai: tutti i liquami provenienti dai bagni di calcinaio, unitamente al primo lavaggio, dovranno confluire nell'apposita vasca o silos. Completato il carico inizierà l'ossidazione dei solfuri mediante ricircolo ed insufflazione di ossigeno liquido. Al termine del trattamento, non meno di otto ore e verificabile analiticamente, i reflui verranno fatti confluire alla vasca di omogeneizzazione in un tempo non superiore alle 16 ore. L'operazione di ossidazione e convogliamento all'omogeneizzazione non dovrà in alcun modo superare le 24 ore. Nel caso in cui l'utente, su motivata richiesta, venga autorizzato all'impiego di un trattamento di abbattimento dei solfuri diverso da quanto previsto nel presente regolamento, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito e contenuto dal decreto autorizzatorio della Società.
- 3) Griglia: posta all'ingresso della vasca dovrà essere in funzione sempre o comunque ogni qualvolta sia in essere uno scarico produttivo. Il materiale grigliato dovrà essere trasportato nell'apposito saccone per il conferimento a discarica.
- 4) Vasca di omogeneizzazione: nella vasca dovranno confluire i reflui provenienti da tutte le fasi di lavorazione dell'azienda, fatta eccezione dei bagni di calcinaio, lavaggi e e quanto raccolto nelle torri di abbattimento per l'aspirazione dai bottali in cui si effettuano le operazioni di decalcinazione macerazione pikel. Sarà inoltre equipaggiata con controlli di livello per l'avviamento e fermo pompe di sollevamento. Per quanto relativo all'ossidazione dei solfuri si rimanda all'art.32 del presente regolamento.
- 5) Agitazione: la movimentazione dei liquami, al fine di evitare la sedimentazione nella vasca di omogeneizzazione, dovrà essere mantenuta costante 24h su 24. E' fatto assoluto divieto di fermo se non in caso di svuotamento della vasca.
- 6) Preareazione: l'insufflazione di aria, il cui scopo è solamente di evitare fenomeni di putrefazione o anossia dei liquami, sarà contenuta al reale fabbisogno che verrà stabilito caso per caso all'atto del rilascio della concessione o rinnovo della stessa in relazione alle dimensioni della vasca al volume giornaliero scaricato ed al ciclo produttivo. Il funzionamento dovrà essere sempre in automatico costante e continuo 24h su 24. Il fermo è consentito solamente per manutenzione o svuotamento della vasca di egualizzazione.
- 7) Sollevamento: i liquami da inviare allo scarico dovranno essere sollevati ai sedimentatori con una sola pompa ed in 24 h. La portata istantanea, verificabile al misuratore in mc/h, dovrà quindi essere la ripartizione in 24h del volume giornaliero di concessione allo scarico. E' fatto assoluto divieto di

alterazione dei parametri che verranno prestabiliti e programmati da Medio Chiampo all'atto del rilascio o rinnovo della concessione.

- 8) Decantazione primaria; i reflui confluiranno ai silos o vasche in modo costante nelle 24h per una decantazione primaria che dovrà essere naturale senza alcun tipo di trattamento di condizionamento che ne favorisca la resa. I fanghi decantati e raccolti nella parte conica dei silos dovranno essere puntualmente scaricati, nella vasca fanghi, attraverso la valvola di fondo che potrà esser manuale o automatica. Questa operazione dovrà essere effettuata con una frequenza, variabile da azienda ad azienda, tale da garantire la massima separazione dei solidi sedimentabili.

Art. 37 - Modalità di effettuazione dello scarico.

I provvedimenti di autorizzazione prevedono il quantitativo massimo giornaliero di refluo scaricabile da parte di ciascun utente.

Lo scarico deve avvenire con le apparecchiature e nei modi di seguito elencati:

- 1) Quadro elettrico; tutte le apparecchiature elettromeccaniche, come pure controlli di livello o quant'altro a servizio dell'impianto di pretrattamento, dovranno essere comandate dal quadro elettrico centralizzato che ne dovrà consentire il funzionamento in automatico o manuale. E' fatto divieto di collegamento di qualsiasi altra apparecchiatura non prevista ed autorizzata con l'impianto di pretrattamento. I comandi delle apparecchiature dovranno essere sempre in automatico ed il funzionamento in manuale dovrà essere autorizzato dalla Società, ovvero da terzi specificatamente incaricati, e solo nei casi di assoluta necessità. Il quadro dovrà essere costantemente alimentato elettricamente ed eventuali interruzioni dovranno essere preventivamente segnalate a Medio Chiampo. E' fatto divieto all'utente di alterazione, modifica o manomissione del quadro la cui inosservanza verrà sanzionata con quanto previsto all'articolo "Sanzioni e Penalità". Il quadro elettrico sarà collegato all'impianto di messa a terra dell'utente che dovrà essere perfettamente efficiente e corrispondente alla normativa vigente.
- 2) Misura del volume; i reflui scaricati verranno commisurati dall'apparecchio appositamente installato che visualizzerà costantemente la portata istantanea e registrerà il volume parziale, giorno, mese, anno, verificabile da un totalizzatore progressivo e non azzerabile. A tal fine l'apparecchio dovrà essere sempre in funzione 24 h su 24 e non potrà o dovrà essere spento dal personale dell'azienda.
- 3) Telecontrollo; la centralina di rilevamento e trasmissione dati dovrà essere sempre in funzione 24 h su 24. Acquisirà e trasmetterà al centro dati lo stato dell'impianto di pretrattamento con la rilevazione dei parametri di funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche gestite dal quadro elettrico generale appositamente predisposto. Effettuerà in loco l'elaborazione dei dati relativi al volume istantaneo e giornaliero bloccandone lo scarico in caso di superamento dei limiti preventivamente impostati dalla Società.

SEZIONE III

SCARICHI INDIRETTI CONFERITI AGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE TRAMITE AUTOBOTTE

Art. 38 - Tipologie consentite di scarichi indiretti conferiti tramite autobotte.

1. Il conferimento di scarichi agli impianti centralizzati di depurazione con modalità diverse dall'utilizzazione della fognatura è ammesso soltanto nei limiti e nelle forme previsti dalla presente Sezione del Regolamento.
2. Il conferimento agli impianti centralizzati di depurazione di reflui trasportati e scaricati dal titolare dell'insediamento, ovvero, su incarico di questi, da un suo dipendente o da un terzo o dalla Società, è considerato scarico indiretto.
3. Ogni scarico indiretto - effettuato con le modalità di cui al comma precedente - deve essere preventivamente autorizzato dalla Società.
4. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi indicati nel Decreto Legislativo nr. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e quelli ulteriori di cui allo specifico modello ed ai suoi allegati approvati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Società.
5. Medio Chiampo, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge una istruttoria sulle domande di autorizzazione.
6. Medio Chiampo può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.
7. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico, o di diniego della stessa, viene rilasciato dalla Società, per gli scarichi di insediamenti civili entro 30 giorni e per gli scarichi di insediamenti produttivi entro 90 giorni, decorrenti dalla domanda ovvero dalla scadenza del termine concesso per inviare chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi del comma precedente.
8. Lo scarico può essere effettuato solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.
9. Possono essere autorizzati i seguenti tipi di scarichi indiretti conferiti tramite autobotte:
 - scarichi indiretti di insediamenti civili compresi nei Comuni consorziati e non collegabili alla fognatura;
 - scarichi indiretti di insediamenti produttivi conciarati di categoria R compresi nei Comuni consorziati e non collegati alla fognatura ;
 - scarichi indiretti di altri insediamenti produttivi conciarati e non conciarati, compresi nei Comuni consorziati;
10. Anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 173/1998 il conferimento di scarichi agli impianti centralizzati di depurazione con modalità diverse dall'utilizzazione della fognatura è ammesso nel rispetto delle normative stabilite in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 39 - Limiti di accettabilità per gli scarichi indiretti

1. In considerazione dell'esiguità degli apporti quantitativi provenienti dagli scarichi di insediamenti produttivi conferiti tramite autobotte che vengono autorizzati, possono essere fissati per tali scarichi, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società appositi limiti di accettabilità.
2. La facoltà di cui al comma precedente viene esercitata dalla Società sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione.

SEZIONE IV

NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 40 - Tariffa

1. Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque provenienti da fabbricati privati o pubblici, a qualunque uso adibiti ivi compresi gli insediamenti produttivi di qualunque specie, è dovuta, a norma della legge 5 gennaio 1994 nr. 36, attuata a livello regionale con la L.R. 27 marzo 1998 nr. 5, una tariffa di gestione.
2. La tariffa è determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio della gestione stessa ai sensi dell'art. 13 comma 2 Legge 36/94.
3. La tariffa di gestione è determinata dagli enti locali sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 11 comma 3 Legge 36/94. L'ente locale competente è individuato, ai sensi dell'art. 12 L.R. 5/98, nell'Autorità d'Ambito che ha la facoltà di articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologie d'utenze, per scaglioni di reddito, per fasce di consumo.
4. La tariffa è applicata da Medio Chiampo nel rispetto della Convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulato con l'Autorità d'Ambito.
5. In forza dell'art. 13, comma 1 Legge 36/94 la tariffa ha natura di corrispettivo del servizio reso da Medio Chiampo. Essa consta di una parte fissa e di una variabile e relativa imposta sul valore aggiunto, stabilite dall'Autorità d'Ambito secondo i criteri dettati dal D.M. lavori pubblici dell'1.08.1996, in modo che sia assicurato l'equilibrio economico della gestione e l'equa ripartizione delle spese sostenute, ai fini della gestione, manutenzione e potenziamento del servizio, da parte di Medio Chiampo.

Art. 41 - Tariffe per gli scarichi di insediamenti produttivi

1. La quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di impianti di depurazione centralizzati o questi versino in una situazione di inattività ai sensi dell'art. 14 comma 1 Legge 36/94. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
2. La quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, relativamente alle utenze industriali munite allo scarico di misuratore di portata e/o dispositivo di controllo in automatico.
3. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi non controllate e monitorate dalla Società sono tenuti alla presentazione a Medio Chiampo di denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La quota tariffaria è determinata sulla base della quantità e qualità delle acque scaricate nella fognatura e conferite agli impianti centralizzati di depurazione risultanti dalla denuncia predetta o dagli accertamenti disposti da Medio Chiampo.

Art. 42 - Tariffe per la depurazione degli scarichi indiretti conferiti tramite autobotte

1. La tariffa di gestione riguardante la depurazione degli scarichi indiretti conferiti tramite autobotte ai sensi del regolamento è determinata dalla Società sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate.

Art. 43 - Accertamento e riscossione

1. A norma dell'art. 12, comma 5, Legge 498/92 e dell'art. 15, comma 1, Legge 36/94, la tariffa è riscossa da Medio Chiampo.
2. Il pagamento delle fatture relative alla fruizione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale avviene a mezzo di : modulo RID.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 04.03.1996, in forza dell'art. 4, comma 1, lett. g), L. 36/94, il pagamento delle bollette e di ogni altra somma dovuta a Medio Chiampo può avvenire a mezzo di : domiciliazione bancaria, carta bancomat, bonifico bancario, conto corrente postale.

Art. 44 - Contenzioso

1. Per il contenzioso, in materia di competenza e giurisdizione, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità o qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare della tariffa.
3. La soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare della tariffa se il ritardo non supera i trenta giorni.
4. Qualora la tariffa definitivamente accertata superi di oltre un quarto quella risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% della maggiore tariffa accertata.
5. Per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa è dovuta una soprattassa pari al 20% della medesima.
6. Qualora il ritardo nel pagamento della tariffa si protragga per oltre tre mesi, la Società può revocare l'autorizzazione allo scarico, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V

ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 45 - Sanzioni per la violazione delle norme del Regolamento

1. Sono applicate, dalle Autorità pubbliche competenti, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, in particolare dal Decreto Legislativo nr. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'inosservanza dei limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura la determinazione e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa vengono definite dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto deliberativo (Allegato 2).
3. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

SEZIONE VI

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 46 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'approvazione effettuata dall'Assemblea della Società, ai sensi dell'art. 60, comma terzo, della legge della regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 e dell'art. 6, comma terzo, lettere i ed m dello statuto di Medio Chiampo spa.

Art. 47 - Abrogazioni di disposizioni incompatibili

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni previgenti con esse incompatibili.

Art. 48 - Pubblicità

1. Medio Chiampo assicura l'esercizio del diritto di accesso al contenuto del presente Regolamento, ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
2. La visione e l'esame del Regolamento sono gratuiti. Il rilascio di una copia del Regolamento è gratuito per gli utenti della Società, mentre, per i terzi, è subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione.

Art. 49 – Carta dei servizi per gli utenti

1. Medio Chiampo spa predispone, ai sensi del DPCM 4/3/96 e del DPCM 29/4/99, la Carta dei Servizi per gli utenti e ne consegna copia a chi ne faccia richiesta, nonché a ciascun utente al momento della presentazione della domanda di ammissione o di autorizzazione allo scarico e della domanda di rinnovo.

Art. 50 – Modulistica per gli utenti

1. Presso l'Ufficio Segreteria di Medio Chiampo sono a disposizione del pubblico i moduli per la presentazione delle domande di permesso di allacciamento ed autorizzazione allo scarico nella rete fognaria industriale, nonché per l'effettuazione della denuncia di cui agli art. 41 del presente Regolamento.